

Quotidiano

# Enti Locali & Pa

[Stampa](#)[Chiudi](#)

29 Ott 2015

## Del danno causato dall'economista rispondono anche tesoreria e revisori

di Federica Caponi

L'istituto bancario cassiere, i revisori contabili e i dirigenti dell'ente locale sono responsabili per il danno erariale causato dall'economista che da anni sottraeva denaro pubblico. Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale Toscana, con la sentenza n. 187/2015.

### La vicenda

Nel caso di specie, l'economista e responsabile dei servizi finanziari di una (ormai estinta) comunità montana per oltre 10 anni aveva posto in essere condotte fraudolente consistenti nell'emissione di mandati di pagamento in suo favore, in assenza di atti giustificativi, in violazione del regolamento dell'economato e di contabilità dell'ente, intascando somme per oltre un milione di euro.

Nel marzo 2011 era stata presentata una dettagliata denuncia di danno erariale conseguente a fatti addebitabili all'ex economista, comunicando che dall'esame dei mandati di pagamento sarebbe emerso che il predetto dipendente «ha emesso mandati di pagamento in suo favore, senza giustificativi che legittimino l'attività posta in essere e delle cui somme in larga parte non si riscontra la lecita destinazione. Egli ha posto in essere tutta un'attività che fuoriesce dalle prerogative proprie dell'economista. Ha operato, in assenza di titoli abilitativi, all'emissione dei mandati in suo favore, agendo anche in violazione dei limiti e dei procedimenti previsti dal Regolamento dell'Economato e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. Inoltre, nella maggior parte dei casi, non risultano allegati neppure i giustificativi di spesa di pagamento a terzi fornitori

degli importi riscossi dall'economista né apposite determinate legittimanti l'operazione di anticipo somme in suo favore. Tali mandati, nella quasi totalità, non potevano in alcun modo essere emessi e riscossi. La loro emissione è illegittima per i motivi suddetti e non vi è prova di lecito utilizzo da parte sua delle somme prelevate».

La giunta dell'estinta comunità montana si era, quindi, attivata per determinare il quantum del danno e al termine della verifica aveva ravvisato gravi inadempienze e rilevanti responsabilità anche in capo ai due dirigenti dell'ente.

La commissione disciplinare incaricata aveva disposto il licenziamento dei due apicali per condotta omissiva gravemente colpevole, che aveva «consentito, o comunque permesso, all'economista di porre in essere i gravissimi ed illeciti comportamenti», non essendo stato adeguatamente controllato dal segretario e dal dirigente, per quanto di competenza. La commissione disciplinare aveva anche trasmesso alla Procura della Repubblica i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dirigenti e in conseguenza di tali fatti la giunta regionale aveva disposto lo scioglimento della comunità montana.

### **La decisione**

I giudici contabili, nella pronuncia in commento, hanno ravvisato una responsabilità amministrativa sussidiaria gravemente colpevole in capo ai due dirigenti, in quanto «considerazioni logiche, oltreché giuridiche, inducono fondatamente a ritenere che se il dirigente dell'area amministrativa, come pure il dirigente dell'ufficio tecnico - per la parte di propria competenza - avesse svolto un controllo, anche saltuario e periodico, sulla gestione amministrativa-contabile dell'ente, avrebbe senz'altro potuto rilevare situazioni di dubbia legittimità che, con gli opportuni approfondimenti, avrebbe circoscritto il danno perpetrato» dall'economista.

La corte però ha ritenuto responsabile anche l'istituto bancario che aveva svolto negli anni interessati l'incarico di tesoriere dell'ente, perché avrebbe dovuto rilevare l'irregolarità e l'anomalia dei numerosi mandati aventi come beneficiario lo stesso dipendente-economista, privi di qualsiasi documento giustificativo e posti in essere in violazione dei regolamenti dell'economato e di contabilità dell'ente.

La convenzione stipulata con la banca, infatti, imponeva al tesoriere l'osservanza delle disposizioni regolamentari citate, che prevedevano il divieto di emettere mandati di pagamento per il tramite di amministratori e dipendenti.

I giudici contabili hanno, inoltre, ravvisato inadempienze e responsabilità anche dei revisori in considerazione del fatto che «una situazione finanziaria, tanto grave e reiterata nel tempo, poteva e doveva senz'altro essere rilevata e denunciata attraverso l'ordinaria attività di verifica contabile».

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, ha quindi condannato in via principale l'economista e in via sussidiaria i due dirigenti, i revisori dei conti e l'istituto bancario tesoriere dell'estinta comunità montana al risarcimento del danno quantificato (per adesso) in oltre 400.000 euro, ma la Procura della Repubblica competente ha comunicato che l'importo del peculato ipotizzato ammonterebbe a oltre un milione di euro e i giudici contabili hanno fatto espressa riserva di procedere.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved